

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione del diritto internazionale pubblico
Palazzo federale Nord
3003 Berna

Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

In primo luogo, il Governo cantonale dà la sua adesione alla proposta di adottare una specifica Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte.

Infatti, attualmente, per bloccare, dopo un rovesciamento di regime, i valori patrimoniali di persone politicamente esposte, occorre che il Consiglio federale emani a questo scopo un'apposita ordinanza, limitata nel tempo, fondata sull'art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale, il quale ammette, in casi eccezionali, un simile modo di procedere, se la tutela degli interessi del Paese, nell'ambito delle relazioni con l'estero, lo richiede. Tuttavia, negli ultimi tempi, sulla scia della primavera araba, i casi in cui il Consiglio federale ha dovuto emanare un'apposita ordinanza, volta a bloccare i valori patrimoniali dei dittatori destituiti e della loro cerchia, sono divenuti più frequenti, il che è però insoddisfacente dal profilo dello Stato di diritto. Pertanto, anche in considerazione dell'importanza del tema e della complessità della materia, è sicuramente opportuno adottare una legge formale, che disciplini l'intera questione in modo organico, chiaro ed esaustivo, dal blocco di valori patrimoniali, alla loro confisca e alla loro restituzione, affrontando anche gli argomenti relativi alla protezione giuridica, al trattamento di dati personali e alle disposizioni penali.

In tal modo, in quest'ambito giuridicamente e politicamente delicato, che però sta acquisendo una rilevanza pratica sempre maggiore, si rafforza il principio della legalità e si accresce la sicurezza giuridica.

L'avamprogetto di legge posto in consultazione trova, in generale, l'approvazione dello scrivente Consiglio.

In particolare, per quel che concerne l'art. 2 lett. b) della legge, trattandosi delle "persone vicine" alle "persone politicamente esposte", proponiamo di togliere la qualifica di persone

"fisiche"; infatti, fra le persone legate per ragioni d'affari alle persone politicamente esposte, potrebbero esservi anche delle società, ossia delle persone "giuridiche". Reputiamo inoltre opportuno togliere, dall'art. 2 lett. b), l'avverbio "riconoscibilmente", poiché le costruzioni societarie, che si sviluppano in ambito internazionale, si prefiggono proprio di fungere da schermo, segnatamente in relazione alle identificazioni immediate. Siccome l'avamprogetto di legge prevede la figura dei "soggetti di diritto vicini alle persone politicamente esposte" (ai quali fanno spesso ricorso le persone politicamente esposte quali intestatari fittizi dei valori patrimoniali), ci sembra poco opportuno indebolire tale figura sin dalla sua introduzione.

L'art. 13 dell'avamprogetto di Legge richiama l'art. 67a della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, che prevede la trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni. Nell'ambito della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, la giurisprudenza in materia di trasmissione spontanea prevede la "possibilità di avvertire l'autorità estera dell'esistenza di un conto bancario, indicandone le referenze, il titolare, l'avente diritto e il contenuto", a condizione che vi sia già un procedimento penale aperto in Svizzera, che non si trasmetta documentazione bancaria all'estero e che il Paese al quale ci si rivolge utilizzi le informazioni in un contesto giudiziario che rispetta i principi generali di uno Stato di diritto (DTPF n.RR.2011.2047 e 2048 / DTF130 II 236). L'avamprogetto stabilisce opportunamente, nell'art. 13 cpv. 3, che prima di trasmettere le informazioni allo Stato estero, il Dipartimento federale degli affari esteri debba consultare l'Ufficio federale di giustizia, il quale, a sua volta, interagisce con l'autorità di perseguimento penale che, eventualmente, conduce già un procedimento penale interno per fatti che rilevano da un contesto correlato. Ora, ciò detto, sapendo che la Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte troverebbe applicazione anche nel caso in cui lo Stato di provenienza non dovesse essere in grado di soddisfare le esigenze di un procedimento di assistenza giudiziaria a causa del collasso o delle disfunzioni del proprio sistema giudiziario (si veda, al riguardo, l'art. 4 cpv. 1 lett. c dell'avamprogetto), la possibilità di trasmettere spontaneamente informazioni allo Stato di provenienza va disciplinata in modo chiaro e secondo criteri restrittivi allo scopo di garantire la tutela non solo delle parti, segnatamente dei clienti bancari, ma anche del sistema giudiziario elvetico, ancorato ai principi di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

In conclusione, siamo dell'avviso che la Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte debba prevedere una procedura in accordo con i principi in vigore attualmente a livello interno, e riteniamo che si debbano fissare con precisione i compiti delle autorità chiamate a emanare decisioni ai sensi della legge stessa.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.